

Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Alfacam e a./Parlamento

(Causa T-21/12) ⁽¹⁾

[«**Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi audiovisivi a vantaggio del Parlamento — Rigetto dell'offerta di un offerente — Articoli 94 e 103 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Ricorso manifestamente infondato in diritto**»]

(2013/C 71/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alfacam (Lint, Belgio); Via Storia (Schiltigheim, Francia); DB Video Productions (Aartselaar, Belgio); IEC (Rennes, Francia); e European Broadcast Partners (Eubropa) (Aartselaar) (rappresentante: avv. B. Pierart)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente P. López Carceller e C. Braunstein, successivamente P. López Carceller e G. Hellinckx, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 18 novembre 2011, che attribuisce alla società watch tv il lotto n. 1 del bando di gara EP/DGCOMM/AV/11/11, relativo ad una prestazione di servizi audiovisivi sul sito del Parlamento a Bruxelles (Belgio), nonché della decisione del Parlamento del 18 novembre 2011, recante rigetto dell'offerta presentata dalla Eubropa per tale lotto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Ricorso proposto il 16 ottobre 2012 — Wojciech Gęšina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęšina/Commissione

(Causa T-468/12)

(2013/C 71/35)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Wojciech Gęšina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęšina (Varsavia, Polonia) (rappresentante: H. Mackiewicz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 554/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'adozione da parte della Commissione del regolamento impugnato in violazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare a causa dell'interpretazione errata delle note esplicative della voce NC 9505, secondo la quale se un articolo decorativo non contiene impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa, ciò vuol dire che non è stato né ideato né prodotto esclusivamente come oggetto per feste e non è riconosciuto come tale.

A parere della ricorrente il contenuto della voce NC 9505 nonché delle sue note esplicative indica che per considerare un determinato articolo come un oggetto per feste esso non debba avere le specifiche impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che richiamino direttamente una determinata festa.

La questione dell'esclusiva ideazione, produzione e riconoscimento di oggetti per feste deve essere valutata alla luce della simbologia relativa a una specifica festa associata a un determinato articolo nell'ambito di uno Stato membro, dei suoi collegamenti con la tradizione e la cultura in materia di feste di tale Stato. Un articolo siffatto, essendo riconoscibile in un determinato ambito culturale come un oggetto per feste, non deve (anche se può) avere simboli, ornamenti e iscrizioni aggiuntivi che evidenziano il suo legame con una determinata festa.

- 2) Secondo motivo, vertente sull'adozione da parte della Commissione del regolamento impugnato in violazione delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee della voce NC 9505 a causa della loro interpretazione errata secondo la quale se un articolo decorativo non contiene impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa, ciò vuol dire che non è stato né ideato né prodotto esclusivamente come oggetto per feste e non è riconosciuto come tale.

Le note esplicative della NC indicano chiaramente che i prodotti classificati alla voce NC 9505 in base alla loro fabbricazione e al loro design (impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni) sono destinati ad essere utilizzati per una festa specifica. Le parole usate tra parentesi costituiscono soltanto gli esempi per determinare quale possa essere «[la] costruzione e [il] design» di un prodotto. In altre parole, la nomenclatura combinata non esclude le situazioni in cui un prodotto (in quanto tale), in un determinato ambito culturale, sia il simbolo di una festa specifica, nonostante il prodotto non contenga impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della parità di trattamento per il fatto di aver consentito che una categoria di prodotti (fiori e piante artificiali utilizzati per feste) venga privata della qualificazione di articoli per feste a causa della mancanza di impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa e che ad altre categorie venga riconosciuta tale caratteristica ai sensi della voce NC 9505, nonostante il fatto che articoli siffatti non contengano tali impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni.

Gli atti giuridici dell'Unione europea contengono informazioni tariffarie vincolanti, emanate dai singoli Stati membri, che indicano la classificazione nell'ambito della voce NC 9505 per gli articoli (tra cui anche fiori artificiali) che non contengono simboli, disegni né ornamenti specifici. Ciò a conferma del fatto che un articolo in sé, senza iscrizioni o ornamenti, può costituire, nell'ambito culturale di un determinato Stato dell'Unione europea, il simbolo di una festa specifica e per tale ragione è ivi riconoscibile, disegnato e prodotto come un articolo per feste.

Né dalle note al capitolo NC 95, né dal commento alle note esplicative della NC, risulta che il prodotto, al fine di ottenere lo status di articolo per feste, deve essere percepito come tale sul territorio di tutta l'Unione europea. Un'interpretazione siffatta «dell'articolo per feste» porterebbe ad una situazione in cui solo pochi prodotti soddisferebbero tali criteri. L'Unione europea è abitata da oltre 500 milioni di persone aventi diverse tradizioni, culture e religioni. Non solo, quindi, non esiste una comune tradizione europea in materia di feste, ma perfino l'elenco dei giorni festivi nei singoli Stati membri è differente. Infine, alcuni prodotti indicati esplicitamente alla voce 9505 sono considerati come articoli per feste solo in alcuni Stati membri e la tradizione associata agli stessi non è conosciuta o è poco popolare in altri Stati membri.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Mory e a./Commissione

(Causa T-545/12)

(2013/C 71/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mory SA (Pantin, Francia), Mory Team (Pantin); e Compagnie française superga d'investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, France) (rappresentanti: avv.ti B. Vatier et F. Loubières)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno del loro ricorso contro la decisione C(2012) 2401 def. della Commissione, del 4 aprile 2012, con cui la Commissione precisa che l'obbligo di rimborso degli aiuti di Stato imposto alle società Sernam dall'articolo 2 della decisione C(2012) 1616 def. della Commissione, del 9 marzo 2012, non si estende ai potenziali acquirenti degli attivi del gruppo Sernam ⁽¹⁾.

- 1) Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata e sullo sviamento di potere in tal modo realizzato, dal momento che la Commissione non è competente ad adottare una decisione in cui si constata che il procedimento adottato per eseguire la decisione del 9 marzo 2012 non costituisce un aggiramento della stessa, senza una nuova indagine approfondita.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di ricorrere al procedimento di indagine formale nell'ambito del controllo sugli aiuti di Stato in caso di seri dubbi.
- 3) Terzo motivo, vertente sul carattere contraddittorio dell'oggetto e della motivazione, in quanto, da un lato, l'oggetto della decisione indicato dalla Commissione e il reale contenuto della stessa non sarebbero equivalenti, e, dall'altro, la decisione utilizzerebbe criteri contraddittori per valutare l'assenza di continuità economica tra le attività destinatarie dell'aiuto e l'acquirente di tali attività.